

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2863

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro *ad interim* delle Partecipazioni Statali

(ANDREOTTI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARINI)

col Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1991

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione
delle partecipazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge recante disposizioni per la gestione produttiva di beni immobili dello Stato, collegato con la legge finanziaria 1990 (atto Senato 1897-bis), venne ampiamente dibattuta presso il Senato la materia delle dismissioni delle partecipazioni pubbliche.

Numerose iniziative parlamentari si proposero di giungere ad una rapida approvazione di una innovativa disciplina delle dismissioni, mentre l'esigenza, generalmente riconosciuta, di siffatta iniziativa costituiva oggetto di risoluzioni di maggioranza approvate da ambedue i rami del Parlamento.

Il Governo continua a ritenere che lo stadio evolutivo dell'andamento dell'economia italiana, in presenza di un elevato disavanzo dei conti dello Stato dipendente dal volume del debito pregresso e dai flussi di interessi che esso genera, renda indispensabile l'attuazione di iniziative per l' incisivo contenimento del divario che caratterizza negativamente lo stato della finanza pubblica rispetto agli altri paesi industrializzati.

In assenza di decisivi interventi potrebbe essere, infatti, compromesso l'inserimento del nostro paese nel prossimo contesto di piena integrazione economica e monetaria europea e, forse, ritardato lo stesso processo comunitario.

Già da tempo, presso altri paesi della CEE caratterizzati da pubblica finanza fortemente controllata, l'originaria assunzione di una diretta manovra dello sviluppo e della modernizzazione dell'apparato produttivo strategico è stata seguita da un ampio programma di «privatizzazione», mediante la dismissione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dallo Stato.

Nella stessa linea di tendenza, il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di recuperare risorse finanziarie attraverso la

trasformazione di enti delle partecipazioni statali e di altri enti pubblici economici in società per azioni, conformemente alla natura civilistica dell'attività economica realmente svolta, con successivo collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni di pertinenza statale.

Ulteriori obiettivi, che il Governo intende conseguire oltre al contributo congiunturale, pur rilevante, del risanamento del disavanzo, sono rappresentati dalla maggiore competitività prevedibile per la gestione delle aziende trasformate e dalla realizzazione di un azionariato diffuso e popolare, che consenta ai cittadini di divenire direttamente e responsabilmente partecipi di un patrimonio attualmente di proprietà pubblica.

A ciò si aggiunge il positivo riflesso del potenziamento e dello sviluppo del mercato finanziario, le cui ampie risorse di risparmio risultano oggi in gran parte investite in titoli del debito pubblico.

Il presente disegno di legge, quindi, pur muovendosi in una dimensione fortemente innovativa, attua sostanzialmente una razionalizzazione delle proprietà dello Stato detenute, tramite i fondi di dotazione, dagli enti delle partecipazioni statali e da altri enti pubblici economici.

Il provvedimento prevede la trasformazione dei predetti enti in società per azioni, come misura preliminare per il collocamento delle quote di proprietà dello Stato, in base ad un procedimento che vede coinvolto l'intero Governo, ancorchè, per esigenze di operatività e coordinamento, l'adozione dei provvedimenti faccia capo al Ministro del tesoro.

In ogni caso, si prevede la trasformazione dell'Enel e dell'ENI, per i quali il procedimento sarà particolarmente complesso.

Le linee di indirizzo in tema di dismissioni e le specifiche deliberazioni di alienazione, adottate dal Governo, saranno preventi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vamente comunicate al Parlamento per ottenerne il parere.

Stante l'effettività della trasformazione degli enti in società per azioni, vengono quindi abrogate le disposizioni che prevedono forme di influenza o di partecipazione nei loro organi da parte dello Stato.

Vengono, inoltre, dettate le disposizioni per la trasparenza delle procedure di collocamento, previa oggettiva valutazione dei prezzi e di ogni altra condizione, avendo di mira un azionariato popolare, ampio e durevole.

Il provento delle cessioni sarà devoluto a riduzione del disavanzo, consentendo al bilancio dello Stato di beneficiare integralmente delle dismissioni.

Sono esclusi dal presente provvedimento

gli enti e le aziende a prevalente partecipazione regionale, provinciale o comunale.

Vengono, infine, dettate disposizioni volte alla salvaguardia dei diritti quesiti in tema di previdenza dei dipendenti.

Non si redige la relazione tecnica, con riferimento alla previsione del comma 17, tenuto conto che all'oggettiva imprevedibilità dell'onere, correlato a scelte future del Parlamento e del Governo, oltrechè derivante da valutazioni aventi fonte contrattuale, dimensionate al patrimonio di entità giuridiche non ancora individuate, farà riscontro il completo assorbimento della spesa entro le risorse rivenienti dalle operazioni di dismissione.

Nessuna nuova o maggiore spesa a carico del bilancio è, quindi, prevista dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni, anche in deroga alle vigenti norme legislative, amministrative e statutarie, secondo criteri di efficienza ed economicità conformi alle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218. La presente legge non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le operazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie, anche ai fini delle fusioni e scissioni tra le società partecipate, sono deliberate dagli organi competenti in materia, in conformità alle direttive di cui allo stesso comma 1 ed entro due mesi dalla loro formale comunicazione da parte del Ministro del tesoro. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici.

3. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 2, sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

4. Le società di cui al comma 1 sono integralmente sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni, con esclusione di qualsiasi deroga, comprese quelle previste dagli articoli 2458, 2459, 2460 e 2461 del codice civile; è fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della

legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

5. Sono abrogate le norme che riservano a enti pubblici o a società dagli stessi controllate la titolarità della partecipazione di controllo nelle società partecipate, nonché le norme che subordinano ad autorizzazione amministrativa il trasferimento delle azioni.

6. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 3.

7. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni, fusioni o scissioni di cui ai commi 1 e 2, restano in proprietà dello Stato e possono essere da questo alienate, in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro competente.

8. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Ministro competente, sono stabiliti i criteri generali di pubblicità, i limiti e le condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dalla presente legge, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

9. Con decreti del Ministro del tesoro si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni di cui al comma 7, previa valutazione e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti dell'azionista pubblico, nonché dell'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società.

10. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire forme, anche indirette, di concentrazione o di influenza dominante.

11. Le operazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle alienazioni di cui al comma 7, nonché le

occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza, in deroga all'articolo 2343 del codice civile.

12. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni, al netto delle spese e delle commissioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.

13. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.

14. Le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 7 sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari, che rendono il parere entro quarantacinque giorni dalla comunicazione. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonchè delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente; in ogni caso sarà prevista la cessione delle partecipazioni provenienti dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI).

16. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge ed espone le linee programmatiche pluriennali relative all'alienazione, anche su mercati mobiliari non italiani, di pacchetti azionari di società per azioni di cui al comma 1, con

specifico riferimento agli obiettivi di riordinamento delle partecipazioni e di contenimento del debito pubblico.

17. Alle spese per le valutazioni disposte dal Ministero del tesoro si provvede a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, che sarà alimentato con i proventi derivanti dalle cessioni delle partecipazioni di cui alla presente legge.